

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
L'INDIVIDUAZIONE DEGLI AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 698 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione, in base al quale gli aeroporti rientrano tra le materie oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

Visto il Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e modifica il Regolamento (UE) n.913/2010, abrogando i Regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

Visto l'articolo 698 del codice della navigazione che, nell'operare la distinzione tra aeroporti di interesse nazionale e regionale, detta i criteri e le modalità di individuazione degli aeroporti di interesse nazionale quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che prevede il trasferimento, a titolo non oneroso, a Regioni e Enti locali degli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale, diversi da quelli di interesse nazionale così come definiti dall'articolo 698 del codice della navigazione;

Visto il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, con il quale è stata recepita la direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali ed, in particolare, l'articolo 72 del medesimo decreto concernente la definizione di rete aeroportuale;

Visto l'articolo 6, comma 19, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito in legge 30 luglio 2012, n. 122, nella parte in cui prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 non possono effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali, salva l'ipotesi di deroga prevista dalla medesima disposizione;

Visti gli indirizzi dell'11° Allegato "Infrastrutture" al DEF 2014-2016 in materia di Piano Nazionale degli Aeroporti;

Vista la proposta di Piano Nazionale degli Aeroporti presentata nel 2012 dall'Ente nazionale dell'aviazione civile;

Visto l'Atto di indirizzo per l'adozione del Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale n. 45695 del 31 dicembre 2012, assunto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro-tempore;

Visto l'Atto di pianificazione concernente la rete aeroportuale di interesse nazionale e le azioni di razionalizzazione ed efficientamento del settore e dei relativi servizi adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 25 settembre 2014;

Considerato che il suddetto Atto di pianificazione propone di individuare, ai sensi dell'art. 698 del codice della navigazione, gli aeroporti ed i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, in relazione ai bacini di traffico di riferimento;

Tenuto conto che, per l'identificazione dei predetti bacini è stata assunta come base la ripartizione territoriale dell'Italia nelle aree sovraregionali dello schema NUTS-livello 1: Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole;

Tenuto altresì conto che, in ciascuna delle predette aree sovraregionali, sono stati individuati i bacini di traffico omogeneo con distanza massima di 2 h di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica per complessivi n. 10 : 1) Nord-Ovest, 2) Nord-Est, 3) Centro-Nord, 4) Centro Italia, 5) Campania 6) Mediterraneo-Adriatico, 7) Calabria, 8) Sicilia Occidentale 9) Sicilia Orientale, 10) Sardegna;

Rilevato che, per ciascuno di tali bacini, sono stati identificati gli aeroporti di interesse nazionale in applicazione dei criteri fissati dall'art. 698 del codice della navigazione: ruolo strategico, ubicazione territoriale, dimensioni e tipologia di traffico, previsioni progetti europei TEN;

Rilevato, inoltre, che nell'ambito degli aeroporti di interesse nazionale è stato individuato, in base ai medesimi criteri di cui all'art. 698 del codice della navigazione, un solo aeroporto di particolare rilevanza strategica per ciascun bacino, con un'unica eccezione per il bacino del Centro Nord;

Constatato che, per l'identificazione degli aeroporti di particolare rilevanza strategica di ciascun bacino, sono stati presi in considerazione, innanzitutto, gli aeroporti inseriti nella core network europea, tra i quali, in primis, i gate intercontinentali (Milano Malpensa, Venezia, Roma Fiumicino) e che, pertanto, laddove, sono risultati inseriti più aeroporti rientranti nella core network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica del bacino quello rivestente il ruolo di gate intercontinentale;

Constatato altresì che, nel caso in cui – nel bacino individuato – non è risultato insistere alcun aeroporto incluso nella core network, si è individuato quale aeroporto di particolare rilevanza strategica quello inserito nella comprehensive network con maggiori dati di traffico;

Atteso che, in considerazione delle caratteristiche morfologiche del territorio e della dimensione degli scali, si è prevista un'unica eccezione alla regola di un solo aeroporto di particolare rilevanza strategica per ciascun bacino, per il bacino del Centro-Nord, per il quale gli aeroporti di particolare

rilevanza strategica individuati sono due, ovvero Bologna e Pisa/Firenze, a condizione, relativamente ai soli scali di Pisa e Firenze, che per gli stessi si realizzi la gestione unica;

Considerato che gli aeroporti presenti all'interno di ciascun bacino, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, sono considerati di interesse nazionale purché si realizzino le condizioni di specializzazione dello scalo e del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, anche tendenziale, in un arco temporale ragionevole e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale;

Ritenuto necessario, in definitiva, provvedere, ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del settore aeroportuale, all'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali di interesse nazionale, in attuazione dell'articolo 698 del codice della navigazione, nonché delle necessarie misure di efficientamento in un'ottica integrata sotto i profili territoriale, infrastrutturale, gestionale e finanziario, affidando al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la vigilanza circa la realizzazione delle azioni programmate e la promozione delle intese con le altre Amministrazioni interessate, in particolare con il Ministero della Difesa per i profili di competenza;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisita l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

Sentita l'Agenzia del demanio;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Art. 1

Aeroporti e sistemi aeroportuali di interesse nazionale

1. In applicazione dei criteri fissati dall'articolo 698 del codice della navigazione, sono individuati gli aeroporti e i sistemi aeroportuali di interesse nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, per ciascuno dei dieci bacini di traffico individuati nella rete territoriale nazionale, come di seguito specificati e purché si realizzino le condizioni di cui ai commi 3 e 4:

Bacini di traffico	Aeroporti di interesse nazionale
Nord Ovest	Milano Malpensa, Milano Linate, Torino, Bergamo, Genova, Brescia, Cuneo
Nord Est	Venezia, Verona, Treviso, Trieste
Centro Nord	Bologna, Pisa /Firenze, Rimini, Parma, Ancona
Centro Italia	Roma Fiumicino, Ciampino, Perugia, Pescara
Campania	Napoli, Salerno
Mediterraneo/Adriatico	Bari, Brindisi, Taranto
Calabria	Lamezia Terme, Reggio Calabria, Crotona
Sicilia orientale	Catania, Comiso
Sicilia occidentale	Palermo, Trapani, Pantelleria, Lampedusa
Sardegna	Cagliari, Olbia, Alghero.

2. Nell'ambito dei predetti aeroporti di interesse nazionale, rivestono una particolare rilevanza strategica, in relazione ai medesimi criteri stabiliti dall'art. 698 del codice della navigazione, i seguenti scali:

Bacini di traffico	Aeroporti di particolare rilevanza strategica
Nord Ovest	Milano Malpensa
Nord Est	Venezia
Centro Nord	Bologna, Pisa /Firenze
Centro Italia	Roma Fiumicino
Campania	Napoli
Mediterraneo/Adriatico	Bari
Calabria	Lamezia Terme
Sicilia orientale	Catania
Sicilia occidentale	Palermo
Sardegna	Cagliari.

3. Gli aeroporti di interesse nazionale, ad esclusione di quelli di particolare rilevanza strategica individuati dal presente decreto, sono considerati tali purché si realizzino due condizioni:
 - a) che l'aeroporto sia in grado di esercitare un ruolo ben definito all'interno del bacino, con una specializzazione dello scalo e una riconoscibile vocazione dello stesso, funzionale al sistema aeroportuale di bacino da incentivare;
 - b) che l'aeroporto sia in grado di dimostrare il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario anche tendenziale e di adeguati indici di solvibilità patrimoniale.
4. Gli aeroporti di Pisa/Firenze sono considerati di particolare rilevanza strategica a condizione che realizzino la gestione unica.
5. Le condizioni di cui al comma 3 non sono richieste, altresì, per gli aeroporti che garantiscono la continuità territoriale.
6. Le gestioni degli aeroporti di interesse nazionale, ad eccezione di quelli di particolare rilevanza strategica, presentano, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed all'ENAC, la documentazione dimostrativa del possesso delle condizioni di cui al comma 3. Ove risulti la mancanza di tali condizioni, le medesime gestioni sono tenute a presentare, nel termine di ulteriori tre mesi, un piano industriale, corredato da un piano economico-finanziario, finalizzato alla realizzazione delle prescritte condizioni nel successivo triennio.
7. A seguito di verifica positiva, da parte delle strutture di cui al comma 6, in ordine alla sussistenza delle prescritte condizioni o alla fondatezza dei menzionati piani, gli aeroporti e i sistemi aeroportuali coinvolti nel processo sono definitivamente riconosciuti di interesse nazionale.
8. Allo scadere del triennio dagli adempimenti di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi dell'ENAC, verifica, per le gestioni che hanno presentato i piani di cui al comma 6, la realizzazione delle prescritte condizioni, anche ai fini della revisione, con successivo provvedimento, della rete d'interesse nazionale, vagliando, in caso di mancata realizzazione, se la stessa è dipesa o meno da cause imprevedibili e non imputabili a responsabilità dei gestori. In assenza di tali cause, gli aeroporti sono considerati di interesse regionale, anche ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010.
9. L'individuazione degli aeroporti e dei sistemi aeroportuali d'interesse nazionale è correlata al complesso delle azioni previste nell'apposito atto di pianificazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'efficientamento progressivo e dello sviluppo integrato della rete aeroportuale nazionale, nonché dei servizi ad essa collegati.
10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti vigila sull'attuazione di quanto previsto nel presente decreto, promuovendo, a tal fine, le intese con le altre Amministrazioni ed Enti competenti in ordine agli interventi di comune interesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio
del Consiglio dei Ministri*

LUPI, *Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*